

o *Comandadori*; ovvero conveniva pubblicarla in altro Arrengo popolare, uso essendo allora di publicar le Parti convocando il popolo; e così salterebbe fuori una seconda Concione. Siamo noi tenuti a quelle Parti, che si pubblicano nei Consigli ai nostri Nobili? Se i Dogi e gli Ottimati non disdegnavano, che la plebe e i popolari sottoscrivessero alle pubbliche Transazioni *a maximo usque ad minimum*; come fia mai possibile, che per fare valide le Leggi, e i trattati, non volessero poi pubblicarli se non agli Ottimati?

203) Nel 1422, 26 Maggio in M. C. si fece la Legge; che i nati da serva, o altra donna vile, *Non probentur de M. C. Et confirmari debeat præsens Pars in Publica Concione*, come ella medesimo porta t. VI, pag. 292. Quì una Legge che in guisa particolare riguardava i Nobili, indicando chi non fosse *Abile al M. C.* si vuole non solo pubblicata, ma *Confermata* nella Concione, a pubblica notizia e maggior forza, ma la Concione medesima si nomina *Pubblica*: Io dimando se quella parola indichi o no i Cittadini d'ogni genere, e massimamente la plebe, giacchè allora tutti i Nobili entravano in Consiglio? Oppure si escogiterà quì solo la *Concione popolare* perchè si muta termine?

204) Nel 1423 si decretò *Arrengum non amplius vocetur*. Ciò fu in sede Vacante, quando fu eletto il Doge Francesco Foscari. Non può dirsi, che s'intenda un Arrengo per pubblicarvi l'elezione del Doge, perchè consta, che da quel tempo in poi la Concione non più fu chiamata, e ella medesimo t. VI, 292, scrive *quello essere stato il vero punto di tempo in cui seguì la totale abolizione*. Allora erano già 120 anni dacchè tutti i Nobili formavano il M. C. Ma io domando, a' quai Nobili in Concione si pubblicassero le cose allora, se fuori di Consiglio non eravi Ottimate? Ella però scrive al luogo testè citato: *Ma essendo riputata inutile la convocazione della Concione nell'anno 1423, giacchè i Nobili che la formavano erano quelli per l'appunto che componevano il M. C. si deliberò come si legge nella Promission Ducale, che si conserva nell'Avvogaria del Comune, che „ Arrengum „ vocari, vel nullo modo congregari faciemus (parla il „ Doge) nisi cum consilio & laudatione majoris partis „ nostri minoris & M. C. & dicemus tunc solum, quæ „ laudata fuerint ab eis „ O poter di Dio! Si riputò inutile la Concione perchè formata da' Ottimati che già*
en-